



Comune di Pietrapaola

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 163/2021 del 28.05.2021

OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI ANNO 2021

IL SINDACO

quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 225 del 24-02-1992 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE la stagione estiva, ormai incipiente, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio agro-forestale, segnatamente nel periodo compreso tra "il 15 giugno e il 30 settembre 2021 fatta salva l'eventualità di estendere lo stesso in relazione all'andamento climatico" (capitolo 2.5 – Piano AIB 2021 della Regione Calabria);

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono cause predisponenti nei riguardi degli incendi;

DATO ATTO CHE:

- per ciò che attiene le aree ed i reliquati di proprietà comunale, l'Amministrazione sta provvedendo alla messa in sicurezza con lavori di diserbamento e di risanamento ambientale, tramite maestranze e mezzi a disposizione;
- per le aree private, nonché per le fasce di rispetto di infrastrutture viarie, ferroviarie et similia, i rispettivi proprietari, i possessori o detentori e i conduttori dei fondi agricoli limitrofi ai nuclei urbani e rurali o in prossimità di boschi dovranno provvedere con i loro mezzi;
- dalle segnalazioni che provengono all'Amministrazione, si evince che sono molteplici i casi di terreni di privati sui quali non vengono effettuati interventi di pulizia e taglio delle erbe spontanee e che queste risultano essere causa di innesco e propagazione di incendi;

CONSIDERATO che si evidenzia la necessità contingibile ed urgente di eseguire interventi immediati ed indilazionabili al fine di prevenire ed eliminare situazioni di potenziale rischio di incendi, tali da creare concretamente un grave pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

RITENUTA la necessità di predisporre interventi di prevenzione, attraverso divieti e regolamentazione di tutte quelle azioni che possono costituire pericolo per l'innesco e la propagazione del fuoco;

RICHIAMATO l'art. 15 della legge n° 225 del 24.02.92;

VISTA la Legge del 21.11.2000 n° 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTA la Legge Regionale n° 4 del 10 febbraio 1997 "*Legge Organica di Protezione Civile della Regione Calabria*";

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000 in materia di ordinanze per problemi contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il D. Lgs. N° 152 del 03-04-2006 e ss.mm.ii. recante «*Norme in materia ambientale*»;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con del. C.C. nr. 27 del 27.12.2007;

VISTO l'art.29 del Codice della Strada n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

VISTI gli arti. 423, 423-bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con Delibera della Giunta Regionale Calabria n. 450 del 27/06/2008, come integrate successivamente con DGR n. 238/2014 e con L.R. 51/2017;

VISTO il D.L. 14/2017 del 20/02/2017 convertito con la L. 48/2017, recante "*disposizioni urgenti sulla sicurezza delle città*";

VISTA la Legge Regionale n. 51 del 22 Dicembre 2017, recante "*Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 353*" e ss.mm.ii. ("*Legge Quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTO il Piano Regionale per la Prevenzione e la lotta Attiva agli Incendi Boschivi 2021 (Piano AIB 2021), approvato con deliberazione della GR della Calabria n. 181 dell' 8.05.2021, che qui integralmente si richiama, comprese le zone di interfaccia relative al Comune di Pietrapaola;



ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati:

1. **è fatto obbligo** a tutti i proprietari (enti pubblici e privati ed ai privati cittadini), nonché ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, terreni edificabili ancorché inutilizzati, lotti interclusi, prati, pascoli, incolti e reliquati, anche a ridosso di strade e ferrovie e nelle relative fasce di rispetto di queste ultime, di adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, nonché di situazioni di degrado igienico-sanitario e ambientale;

2. I soggetti di cui sopra, e puntualmente richiamati negli art. 7,8,9,10 e 11 della L.R. 51/2017 **sono obbligati ad adottare immediatamente**, e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione/notifica della presente ordinanza, con propri mezzi, **le seguenti misure di difesa passiva:**

- a) Formazione intorno ad ogni manufatto - cascinali, stalle, ricoveri, impianti agricoli e qualsiasi costruzione, di una zona di rispetto priva di foglie, rami o sterpi secchi e seccume vegetale in genere larga almeno 10 m.;
- b) Formazione lungo tutto il confine con i boschi, zone condotte a pascolo o a incolto produttivo e non (felceti, ginestreti, cespuglieti, canneti etc.) di una zona di rispetto completamente spoglia di vegetazione di almeno 5 m.;
- c) Gli interventi di cui al punto a) dovranno essere estesi a tutto il territorio ricadente entro il perimetro delle cosiddette zone di interfaccia del Piano Comunale di Protezione Civile di cui all'O.P.C.M. 3606/2007;

- d) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- e) È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il termine di cui al punto 2. il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
- f) I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
- g) I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco realizzano una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra da erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno;
- h) Qualora i terreni limitrofi alle abitazioni appartengano a diverso proprietario, è d'obbligo per chiunque segnalare all'Amministrazione Comunale, e per essa alla Polizia Locale o ai Carabinieri Forestali, le eventuali situazioni di pericolo, derivanti da incuria, per l'innesco e la propagazione degli incendi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
- i) Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari). Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti aventi titolo siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

3. I soggetti di cui sopra saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quelle impartite con la presente ordinanza.

Nello spirito di leale collaborazione istituzionale, inoltre, si esortano gli Enti pubblici di seguito indicati, a voler salvaguardare la vegetazione agricola e forestale, nonché le aree edificate presenti



in prossimità degli assi viari e ferroviari per evitare problemi al regolare transito dei mezzi oltre ai potenziali danni a terzi.

Pertanto, la società **RFI**, responsabile della gestione della ferrovia nel tratto Cariati-Rossano, agro di Pietrapaola, e gli altri enti responsabili delle reti stradali presenti in Pietrapaola, **ANAS** e **Provincia di Cosenza**, a provvedere, lungo gli assi di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Dopo la scadenza del termine di cui al punto 2., gli agenti della Forza Pubblica attueranno, nella loro autonomia organizzativa, anche a seguito di eventuali specifiche segnalazioni dei cittadini, controlli di verifica a partire dai territori di interfaccia. Ove si rilevasse l'inadempienza si procederà alla notifica di apposita diffida e all'obbligo di provvedere entro 5 (cinque) giorni. In caso di rinnovata inottemperanza provvederà direttamente il Comune, d'ufficio e in via sostitutiva, con rivalsa di ogni spesa sui trasgressori.

SANZIONI

Per le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 353/2000 del 21.11.2000 nonché con quelle penali stabilite dall'art. 11 della medesima Legge.

Oltre ai disposti di cui al precedente periodo sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma le trasgressioni di cui alla L.R. 51/2017, art. 12:

- a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
- d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
- e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 30.09.2021, salvo proroga per sopraggiunte esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericolo di incendio;

Inoltre sarà:

- ✓ pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- ✓ inserita nel sito ufficiale del Comune di Pietrapaola (<http://www.comune.pietrapaola.cs.it>) nella sezione "Il Notiziario";
- ✓ trasmessa:
 - alla Prefettura di Cosenza (protocollo.prefcs@pec.interno.it);
 - alla Stazione dei Carabinieri di Mandatoriccio (tcs27560@pec.carabinieri.it);
 - ai Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Cosenza (com.prev.cosenza@cert.vigilfuoco.it);
 - alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile –CZ (protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it);

- a RFI- Rete Ferroviaria Italiana – Compartimento di Reggio Calabria (rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it);
- a ANAS – Catanzaro (anas.calabria@postacert.stradeanas.it);
- a Provincia di Cosenza-Settore Viabilità (viabilita@pec.provincia.cs.it);
- alla Polizia Locale – sede (poliziamunicipale.pietrapaola@asmepec.it);
- all'Ufficio di segreteria (affarigenerali.pietrapaola@asmepec.it);
- alla Stazione CC-Forestale- Corigliano Rossano (fcs42764@pec.carabinieri.it).

I Carabinieri Forestali e la Polizia Locale sono incaricati di accertarne l'osservanza da parte di chiunque ne abbia l'obbligo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria.

Il responsabile del procedimento è l'Agente di Polizia Locale – istruttore di vigilanza Berardi Alessandro, raggiungibile al seguente recapito: 0983 / 994013 int. 4.

Pietrapaola li 28.05.2021

p. Il sindaco

(Dott. Pietro Nigro)


Giuseppe Longo, vice-sindaco

